

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

95° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

**Presidenza del Vice Presidente DIANA
indi del Presidente MORA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini» (1017), d'iniziativa del senatore Margheriti e di altri senatori

«Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini» (2162), d'iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

- DIANA (DC) Pag. 2, 7, 11 e *passim*

- MORA (DC) 19

EMO CAPODILISTA (DC) 10

MARGHERITI (Com.-PDS) 2, 10, 14 e *passim*

MICOLINI (DC), relatore alla Commissione .. 7, 10

11 e *passim*

RICCIUTI sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 7, 11, 14 e *passim*

Presidenza del Vice Presidente DIANA

I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini» (1017), d'iniziativa dei senatori Margheriti ed altri

«Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini» (2162), d'iniziativa dei senatori Micolini ed altri
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini», d'iniziativa dei senatori Margheriti, Calvi, Cascia, Tripodi, Lops, Casadei Lucchi, Scivoletto, Meriggi, Baiardi, Scardaoni, Nocchi, Sposetti e Consoli; e «Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini», d'iniziativa dei senatori Micolini, Vercesi, Pezzullo e Perricone.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge in titolo sono già stati esaminati, in sede referente, dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento in sede deliberante.

Il relatore, senatore Micolini, ha già svolto la sua relazione in una precedente seduta. Egli non ritiene di dover aggiungere altro e pertanto, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Anche una parte della discussione generale è già stata svolta nella precedente fase procedurale.

Se non si fanno osservazioni, anche tale fase procedurale verrà considerata acquisita all'attuale fase del dibattito.

Ricordo che da parte dell'apposita Sottocommissione è stato elaborato un testo unificato.

Procediamo nella discussione generale.

MARGHERITI. Signor Presidente, purtroppo ci troviamo ad esaminare questo disegno di legge, non per responsabilità del mio Gruppo, negli ultimi giorni della legislatura. Tuttavia, riteniamo necessario fare il possibile affinché almeno in un ramo del Parlamento venga approvato.

Si tratta di un provvedimento legislativo atteso da ben 12 anni, anzitutto da parte dei produttori vitivinicoli, poi anche da altre pubbliche istituzioni che hanno competenze nel settore.

Le novità essenziali da considerare, rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963, sono la presenza ed il ruolo delle regioni, le politiche comunitarie in campo vitivinicolo, la nascita

delle associazioni dei produttori, i mutamenti intervenuti nei mercati e nei consumi del vino, l'esperienza compiuta in oltre 25 anni di operatività concreta del decreto del Presidente della Repubblica n. 930. Si tratta di una regolamentazione che ha avuto sicuramente grandi meriti, ma oggi abbisogna di un serio miglioramento.

È urgente una rivisitazione complessiva, quale è quella proposta nel testo unificato elaborato dall'apposita Sottocommissione, che non è uno stravolgimento dei criteri e dei principi del decreto.

Il nostro Gruppo, facendo tesoro dei numerosi dibattiti, incontri, e delle proposte avanzate da più parti dall'Associazione enotecnici e dall'Unioncamere al Sottocomitato della Camera dei deputati - si fece carico di presentare nel maggio del 1988 il disegno di legge n. 1017 che sintetizzava i contenuti delle diverse proposte.

Dunque, non un disegno di legge di parte, ma un provvedimento teso a soddisfare le necessità espresse dalle diverse componenti del mondo del vino.

Quali erano gli obiettivi ritenuti allora essenziali? L'adeguamento della classazione dei vini in relazione alle caratteristiche economiche e di mercato e alle nuove possibilità offerte dal Regolamento CEE del 1979 sui «vini tipici». Quindi una scalatura dall'alto in basso che vedesse al vertice la DOCG, seguita dalla DOC, dai vini tipici e dai vini da tavola; o solo vini rossi, rosati e bianchi dal momento che questa distinzione nei vini da tavola potrebbe non esistere.

Lo scopo era quello di favorire la crescita qualitativa per il complesso dei nostri vini, anche attraverso una programmazione del settore tesa ad elevare la qualità dell'intera produzione, dalla DOCG ai vini da tavola.

Riducendo la quantità per produrre meglio a partire dalla vigna per riqualificare l'offerta e ridurre lo squilibrio crescente tra domanda ed offerta, dato il progressivo calo dei consumi che vi è stato in questi ultimi anni - ormai da oltre un decennio -, è favorito anche questo squilibrio delle politiche della CEE (ritiro del *surplus* per la distillazione indipendente dalle qualità). A questo proposito è necessario realizzare uno snellimento dei controlli, il superamento di alcuni gravosi e rischiosi adempimenti burocratici da parte dei produttori che talvolta potevano incorrere in pene anche gravi per errori addirittura formali di trascrizione nei registri e nelle bolle di accompagnamento e un impegno dell'Ispettorato repressione frodi anzitutto per prevenire e poi per reprimere.

Per questo è stata attivata l'anagrafe e il catasto vitivinicolo regionale, anzitutto per la programmazione a livello regionale e nazionale, ma fra gli obiettivi centrali della nuova normativa vi era anche la possibilità di scegliere tra più denominazioni di origine controllata dagli stessi vigneti tramite la scelta vendemmiale, una scelta che dovrebbe classificare dall'alto verso il basso, una specie di paracadute per le annate negative, ma anche diversificare le produzioni a seconda del mercato. Si tratta di un incentivo ad usare le DOC con meno rischi di quanto non è accaduto fino ad oggi.

A questo punto vi è anche la necessità di favorire l'uso delle denominazioni di origine, con la possibilità di revoca per gli inadempienti. Oggi vi sono 242 DOC, di cui solo 160 usate, 80 delle quali

sono usate per meno del 50 per cento. Si tratta di un uso delle DOC francamente scarso!

Un altro elemento che, a nostro avviso, dovrebbe trovare soluzione è quello della regolamentazione delle vigne nell'ambito di una DOCG o di una DOC per evitare appiattimenti e per stimolare - in sostanza premiandola - la produzione di qualità.

È indispensabile una seria politica di valorizzazione e promozione - oltre che di tutela - attivata da un istituto nazionale (al posto del tradizionale «comitato») e con il coinvolgimento delle regioni per evitare la dispersione dei mezzi e dei messaggi e consentire al singolo di fare la propria parte con la necessaria tranquillità. In questa proposta abbiamo previsto una nuova regolamentazione dei concorsi enologici e del rilascio delle distinzioni, e una nuova regolamentazione per consorzi di tutela verso un ruolo teso più alla valorizzazione, promozione e al controllo verso i soci, che al controllo *erga omnes* anche nei confronti dei non soci.

Avevamo previsto anche la permanenza dei controlli in mano pubblica, organizzata sul territorio in stretta collaborazione con l'Ispettorato repressione frodi delle regioni, con una strumentazione, la più funzionale e vicina alle zone di maggior produzione.

Inoltre, si doveva porre in essere una rivisitazione dell'intera legislazione, specie quella successiva alla tragica vicenda del metanolo, in relazione ai controlli, agli adempimenti, ai materiali di accompagnamento e all'entità delle sanzioni, per uscire dalla legislazione di emergenza nella quale ci troviamo, dettata fondamentalmente dalla emotività che oggi grava sui produttori, tenendo anche conto della depenalizzazione dei reati posta in essere con l'avvento del nuovo codice di procedura penale.

Questi erano i punti base del nostro disegno di legge, che purtroppo non fu iscritto all'ordine del giorno della Commissione, fin quando non è stato presentato un altro provvedimento, a firma del senatore Nicolini, nel marzo 1990, relatore sullo stesso disegno di legge.

Solo nel maggio-giugno 1990 si poté svolgere in Commissione la prima discussione e fu costituita la Sottocommissione. Come i colleghi ricorderanno, gli ostacoli all'iter di questo provvedimento non erano terminati. Infatti, il ministro Mannino promise di presentare un disegno di legge del Governo; chiese ed ottenne così dalla maggioranza la sospensione dei lavori della Sottocommissione.

L'onorevole Mannino pubblicò di fatto un suo testo, ma non lo presentò nemmeno al Consiglio dei Ministri. Successivamente il ministro Saccomandi ribadì la richiesta di mantenere sospesi i nostri lavori, e presentò un testo al Consiglio dei Ministri, che però non lo ha mai approvato.

Solo con la nomina a Ministro dell'onorevole Gorla, la situazione si è sbloccata, in quanto il Ministro non ha preteso di presentare alcun disegno di legge, ma solo un documento che ha sottoposto all'esame della Sottocommissione che lo ha accolto come un contributo alla stesura del testo unificato al nostro esame.

Collegli, ho voluto ricordare brevemente questi precedenti, perché oggi siamo quasi alla fine della decima legislatura, ed è anche possibile che il provvedimento, pure approvato dal Senato, non arrivi tuttavia al

varo definitivo. Se ciò accadrà – ed è quasi certo – sarà la IV legislatura del Parlamento che non riesce a varare questa legge tanto attesa. Ma di ciò porteranno la piena ed unica responsabilità – deve essere ricordato ancora una volta – il Governo e la maggioranza, che per ben 19 mesi hanno bloccato i lavori della Sottocommissione.

Non si può che esprimere rammarico per queste prospettive perchè il testo portato avanti offre, tutto sommato, una buona soluzione; accoglie gran parte delle nostre proposte e di quelle del senatore Nicolini oltre che le ultime ipotesi prospettate dal Ministro. Pur rimanendo un testo prolisso, troppo esplicativo, con le caratteristiche, talvolta, tipiche di una circolare amministrativa, più che di un testo di legge, che avrà bisogno perciò in tempi non lunghi di ulteriori adeguamenti, dettati probabilmente dall'esperienza applicativa, è tuttavia un testo che sarebbe opportuno approvare definitivamente anche da parte della Camera dei deputati.

Il provvedimento infatti risponde positivamente ad una serie di esigenze molto avvertite, ad esempio quella che viene definita la «piramide» o «cascata» nella classificazione, per la diversificazione produttiva dell'elevamento qualitativo di più ampie quantità di vini, verso l'obiettivo posto dal Piano vitivinicolo nazionale, di raggiungere il 20 per cento di vini a denominazione di origine, 40 per cento di vini tipici e 40 per cento di vini da tavola.

Il disegno di legge regola inoltre la scelta vendemmiale, una sorta di paracadute, come prima dicevo, per le annate meno buone o per la diversificazione delle produzioni di qualità. Consente la distinzione di vigna o «sottozona», e perciò di costruire questa «via italiana», sull'esempio dei francesi; sancisce la possibilità di revoca; dà la possibilità di imbottigliare in zona; istituisce l'albo degli imbottigliatori che consente un maggiore controllo.

Il provvedimento impone altresì la realizzazione del catasto e dell'anagrafe vitivinicola; assegna un ruolo accresciuto al Comitato nazionale, anche se non diviene ancora un istituto sul modello francese, come si configurava invece nel disegno di legge presentato dal mio Gruppo; definisce la regolamentazione dei concorsi enologici; costituisce una strumentazione che cura gli interessi delle singole denominazioni, anche laddove non esistono i consorzi, attraverso i consigli interprofessionali; migliora la normativa vigente che tende a qualificarlo e rendendo realmente interprofessionali i consorzi stessi.

Per le ragioni suddette noi valutiamo il lavoro svolto dalla Sottocommissione molto positivo e suscettibile di ulteriori miglioramenti in Commissione anche sulla base degli emendamenti presentati sia dal relatore sia dal mio Gruppo. La Sottocommissione ha saputo dipanare, mettendo a fuoco soluzioni utili, anche i punti più controversi, ad esempio come definire i «vini tipici», se non indicazioni geografiche protette, attraverso la indicazione geografica tipica che rende con chiarezza l'area di produzione; non intacca la denominazione di origine, ma al tempo stesso non snatura la tipicità.

Così pure, una soluzione efficace si è trovata per la possibilità di ottenere la così detta «d.o.c. individuale», nell'ambito di una denominazione di origine controllata o controllata e garantita più ampia.

Pertanto, senza creare privilegi esclusivi o per altro verso impedimenti ad altri magari operanti entro l'area della stessa denominazione di origine controllata, ove abbiano base ampelografiche o condizioni climatiche particolari che gli consentano di produrre vini distinguibili per qualità intrinseche rispetto ad altri.

Vi è inoltre una novità introdotta dal documento del Ministro Gorla, ossia i consigli interprofessionali provinciali, ai quali si sono parificati i consorzi, impedendo però dannose sovrapposizioni. Il consorzio è diventato interprofessionale non solo nella base sociale, ma anche nel Consiglio di Amministrazione; lo si è dotato inoltre dei necessari strumenti operativi. Allo stesso tempo, si è reso equamente rappresentativo dei soggetti interessati il Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso ruolo delle regioni, sia pure ancora con qualche limite, è stato reintrodotta nel testo, in modo che le positive esperienze in atto in diverse regioni non vengano modificate, e che la operatività nel territorio in campo vitivinicolo possano vedere le regioni stesse protagoniste, in collaborazione con gli strumenti centrali e con il Ministero dell'agricoltura e foreste e come momenti di coordinamento e indirizzo di quelli periferici.

Tuttavia aggiustamenti potranno essere ancora apportati nei decreti ministeriali ai quali, per molti aspetti, rimanda il testo al nostro esame, che dovranno avere parere preventivo della Conferenza Stato-Regioni e perciò realizzare la necessaria collaborazione.

Altri problemi forse non trovano qui soluzione soddisfacente, come ad esempio il ruolo delle associazioni dei produttori, ma qualche miglioramento si può realizzare in Commissione assegnando loro uno spazio autonomo nel Comitato Nazionale. Non si è risolto anche il problema del Comitato Nazionale quale strumento non solo di tutela ma anche di valorizzazione delle denominazioni di origine.

Del tutto irrisolto, ma non era questa la sede idonea, restano il problema del riordino delle leggi inerenti ai controlli, agli adempimenti burocratici, alla prevenzione e repressione e alla materia sanzionatoria, nonché il problema della riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, che ha subito varie modifiche sia ad opera dei Regolamenti comunitari sia con nuove leggi e circolari applicative.

Su questo faccio di nuovo appello al Governo, che in più occasioni ha accolto in Commissione ed in Aula ordini del giorno in proposito, a dare finalmente risposta al problema. Potrebbe farlo con un testo unificato che raccolga tutte le norme ancora in vigore di ordine nazionale e comunitario perchè se ne renda più facile la lettura e l'applicazione. Sarebbe opportuno altresì che fosse predisposto un disegno di legge di riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 da presentare all'inizio della prossima legislatura.

Con questo invito al Governo concludo il mio intervento. Penso di aver reso chiaro il nostro apprezzamento per il punto cui si è giunti, anche se, nella misura del possibile, cercheremo di contribuire all'ulteriore miglioramento del testo in Commissione con gli emendamenti presentati, e considerando con la dovuta attenzione le proposte emendative presentate da altri colleghi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, svolgerò una breve replica fornendo qualche risposta di carattere politico.

Si è trattato di un lavoro che ci ha coinvolto per vari mesi, con consultazioni con i rappresentanti del mondo dell'agricoltura, del commercio e con tutti coloro che si interessano di questo settore. È stato redatto un testo sostanzialmente equilibrato tra le diverse componenti. Vi è sempre la possibilità di migliorare provvedimenti legislativi già approvati, ma esiste anche la necessità di conservare un certo equilibrio affinché la normativa trovi pratica attuazione e sia rispondente alle esigenze del mondo cui è diretta.

Vi sono ancora alcuni nodi irrisolti sui quali la Commissione potrà pronunciarsi, e mi auguro che il Ministro fornirà a tal proposito il suo contributo.

Preannuncio ai colleghi che proporrò di accantonare un articolo proprio perchè non sono eccessivamente convinto delle soluzioni fin qui prospettate, per fornire risposte legislativamente puntuali al settore.

Debbo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato ai lavori della Sottocommissione, ed in particolare i senatori Diana e Margheriti che, con la loro grande esperienza di carattere professionale, ci hanno aiutato a raggiungere risultati positivi.

I colleghi dell'altro ramo del Parlamento, che seguono il settore agricolo, hanno sostanzialmente apprezzato questo testo. Mi auguro che nelle prossime settimane si giunga alla sua approvazione definitiva. Noi faremo il nostro dovere fino in fondo, e ci auguriamo che anche la Camera farà altrettanto.

Possiamo quindi passare tranquillamente all'esame e all'approvazione degli articoli e degli emendamenti che tendono a migliorare tecnicamente la formulazione.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, colleghi senatori, il Governo si richiama agli interventi e alle posizioni compiutamente espresse con grande competenza a suo tempo dal ministro Gorla proprio per accelerare l'iter di approvazione del provvedimento legislativo al nostro esame; per questo motivo non farò altre considerazioni.

Mi dichiaro pronto a considerare con attenzione e disponibilità le nuove questioni prospettate questa mattina dal relatore, per poterle esaminare ed eventualmente accogliere per accelerare l'iter della normativa al nostro esame.

La necessità espressa dal senatore Margheriti, in merito alla predisposizione di un disegno di legge di riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, sarà tenuta in debita considerazione dal Governo.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che ci sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a, 2^a e 5^a. Ne do lettura:

«La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, in relazione all'articolo 27, si formulano due osservazioni. In primo luogo, al comma 4 si suggerisce di sostituire l'insufficiente formulazione "salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione", con l'altra, più capiente e appropriata "salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato".

In secondo luogo, al comma 5, si opta per il ricorso allo strumento contravvenzionale e, pertanto, si auspica la sostituzione della reclusione e della multa con, rispettivamente, l'arresto e l'ammenda».

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole ad eccezione delle seguenti norme, su cui il parere è di segno contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione: costituzione e funzionamento del catasto dei vigneti e dell'albo dei vigneti del vino e dell'elenco delle vigne per vini tipici - i cui oneri sono a carico della finanza regionale - nonché istituzione e funzionamento dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione della denominazione di origine dei vini, i cui oneri sono a carico del bilancio dello Stato.

La copertura per gli oneri discendenti dalle suddette norme potrebbe essere prevista coinvolgendo gli stessi produttori mediante la previsione di diritti da corrispondere».

La 1^a Commissione permanente ha espresso sul disegno di legge n. 1017 il seguente parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si manifestano comunque perplessità circa l'opportunità della creazione dell'Istituto per la tutela e la valorizzazione della denominazione di origine dei vini, disposta al capo V del disegno di legge, che sembra andare in senso opposto alla attuale tendenza a sfrondare l'ordinamento di enti inutili.

Si fa inoltre osservare che le previsioni contenute all'articolo 26, commi 8, 9 e 10, relative alla dotazione organica dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione della denominazione di origine dei vini italiani, rischiano di dar luogo ad una situazione incerta e confusa, essendo il personale di cui a tale articolo posto solo funzionalmente alle dipendenze dell'Istituto».

Sempre la 1^a Commissione permanente, ha espresso sul disegno di legge n. 2162 il seguente parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità».

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni verrà preso a base il testo unificato elaborato dalla Sottocommissione.

Do lettura dell'articolo 1:

CAPO I

NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE PROTETTE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta)

1. Per denominazione di origine protetta dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.

2. Per indicazione geografica protetta dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall'uva», i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati, non possono utilizzare indicazioni geografiche protette nella loro designazione e presentazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti due emendamenti:

Al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme generali - Classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche tipiche e ambito di applicazione».

I.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Art. 1.

Nella rubrica dopo la parola: «Origine» abrogare la parola: «protetta» e dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Al comma 1, abrogare la parola: «protetta».

Al comma 2, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Al comma 3, abrogare la parola: «protette».

Al comma 4, penultima riga, dopo le parole: «non possono utilizzare» inserire le parole: «Denominazioni di origine e» e dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

1.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

MARGHERITI. Signor Presidente, l'emendamento I.1 tende a sostituire interamente la rubrica del Capo I, perchè ci si riferiva soltanto alla classificazione delle indicazioni geografiche protette e non anche – come noi vogliamo – alla classificazione delle denominazioni di origine.

L'emendamento 1.1 è praticamente dello stesso tenore in quanto deve essere considerato di puro coordinamento. Noi vogliamo sostituire la parola «protetta» con la parola «tipica», perchè si tratta di una scelta adottata dalla Sottocommissione.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente possiamo un attimo mettere da parte questo emendamento.

MARGHERITI. Già nel comma 2 si fa riferimento ad un decennio; se lo sopprimiamo allora possiamo convenire con l'emendamento presentato dal senatore Micolini. In caso contrario vi sarebbe una ripetizione.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Il problema della commercializzazione è tenuto abbastanza sotto controllo.

MARGHERITI. Vorrei proporre un emendamento tendente a sopprimere le parole: «da almeno un decennio».

EMO CAPODILISTA. Come potevano essere commercializzati con la stessa denominazione quando quest'ultima era limitata a quei vini prodotti all'interno della zona d'origine Evidentemente erano commercializzati in modo fraudolento.

MARGHERITI. Si tratta del momento in cui viene riconosciuta la denominazione. Ciò accade per quei vini che vengono commercializzati da almeno un decennio, altrimenti una denominazione è ancorata ad un comune, ad una zona o ad una provincia.

EMO CAPODILISTA. Il comma 2 dell'articolo 4 recita: «All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine protetta, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali gli stessi vitigni e tecniche colturali, e purchè i prodotti ottenuti, da almeno un decennio, abbiano analoghe caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche di quelli della zona originaria».

MARGHERITI. Tanto per fare un esempio, potremmo parlare del Chianti. Vi è un decreto del 1923 nel quale si afferma esplicitamente qual'è la zona di produzione di questo vino. Oggi, il Chianti si produce in 5 province, perchè in esse vi è lo stesso clima e la stessa altitudine per produrre quel tipo di vino. Quando è stata riconosciuta la denominazione di origine di questo tipo di vino, si è detto che quello di antica

produzione il Chianti classico, mentre il resto è puramente e semplicemente il Chianti.

Nel momento del riconoscimento, se non esiste un DOC, non se ne aggiunge nessun altro. Il territorio di produzione di questo vino sarà sempre il medesimo, mentre quello dei territori adiacenti o vicini avrà un'altra denominazione.

Se il DOC non esiste, accade tutt'altra cosa. Tanto per fare un esempio, i vini del Salento, che non hanno una denominazione, sono venduti come «vini del Salento». Se oggi vogliamo fare un DOC in un determinato comune, solo in questo caso i territori adiacenti o vicini potranno aderirvi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendiamo brevemente la seduta per poter meglio riflettere su questa disposizione ora al nostro esame.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,05 e sono ripresi alle ore 12,20.

(Segue MARGHERITI). Inoltre quando si parla di denominazione di origine, poichè stabiliamo che queste sono o controllate e garantite o controllate, sarebbe sbagliato anteporre a «controllate e garantite o controllate» l'espressione «protette».

Questa modifica si renderà necessaria, ovviamente, in tutti i punti del testo ove ricorra la medesima espressione.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo su questo emendamento parere favorevole.

È ovvio che la modifica riguarderà anche altri punti del testo. È stata compiuta questa scelta, con il consenso del Governo e della maggioranza, e ritengo che si sia trovata un'ottima soluzione.

Sono perciò d'accordo con questo emendamento e, di conseguenza, con quelli di contenuto analogo proposti agli articoli successivi.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste*. Anche il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 nel testo unificato della Sottocommissione:

CAPO I

NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta)

1. Per denominazione di origine protetta dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per

designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.

2. Per indicazione geografica protetta dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall'uva», i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati, non possono utilizzare indicazioni geografiche protette nella loro designazione e presentazione.

Ricordo che al Capo I, è stato presentato dal senatore Margheriti ed altri il seguente emendamento:

CAPO I

Al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme generali - Classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche tipiche e ambito di applicazione».

I.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Su questo articolo è stato presentato, dal senatore Margheriti ed altri senatori il seguente emendamento:

Art. 1.

Nella rubrica dopo la parola: «Origine» abrogare la parola: «protetta» e dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Al comma 1, abrogare la parola: «protetta».

Al comma 2, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Al comma 3, abrogare la parola: «protette».

Al comma 4, penultima riga, dopo le parole: «non possono utilizzare» inserire le parole: «Denominazioni di origine e» e dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

I.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Sottocommissione. Ne do lettura:

Art. 2.

*(Utilizzazione delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette)*

1. Le denominazioni di origine protette e le loro sottozone, nonché le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarità ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un'unica proprietà, che diano un prodotto d'interesse nazionale altamente qualitativo ai fini della promozione dell'immagine del vino italiano all'estero, può riconoscersi ai vini il nome della sottozona ed un disciplinare autonomo con regolamentazione più restrittiva nell'ambito di una denominazione di origine protetta esistente o di una nuova di interesse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona può precedere o seguire quello della DOC e DOCG. Per il riconoscimento della sottozona di cui sopra, il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine protetta, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti simili o alternativi a quelli definiti al comma 1 nè, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

Su quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nella rubrica, dopo la parola: «origine» abrogare la parola: «protette» e dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

2.1

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, prima riga, dopo la parola: «origine» abrogare la parola: «protette»; alla seconda riga, dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche»; all'undicesima riga, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protetta» ed aggiungere: «o di indicazione geografica tipica»; alla tredicesima riga, dopo la parola: «DOC» sostituire la: «e» con una: «,» e dopo la parola: «DOCG» inserire le parole: «e IGT.»; alla quattordicesima riga, dopo la parola: «origine» abrogare la parola: «protette».

2.2

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «altamente qualitativo» la seguente: «anche».

2.3

MICOLINI

Al comma 2, prima riga, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protetta»; ed inserire le parole: «o l'indicazione geografica tipica».

2.4

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

MARGHERITI. Signor Presidente, anche gli emendamenti all'articolo 2 comprendono modifiche di coordinamento formale alla rubrica ed alcuni commi dello stesso articolo. Anche in questo caso, infatti, si propone di aggregare nel titolo la parola «protette» e di sostituirla, nell'espressione «indicazioni geografiche protette» con la parola «tipiche». Così pure, al comma 1 dell'articolo 2 si propone di sostituire, nei vari punti in cui essa ricorre, la parola «protetta» o di sostituirla con quella «tipiche».

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Il mio emendamento si illustra da sè.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal senatore Margheriti, esprimo parere favorevole.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Esprimo parere favorevole sui tre emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Margheriti ed altri, riferito al titolo dell'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, del testo della Sottocommissione. Ne do lettura:

Art. 3.

Classificazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette)

1. Le nominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:

- Denominazioni di Origine Controlla e Garantita (D)CG);
- Denominazioni di Origine Controllata (DOC);
- Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT).

2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC e le IGT.

3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate). I vini possono altresì utilizzare le denominazione seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate); VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate). Le definizioni CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane.

4. La menzione IGT, può essere sostituita dalla menzione «vin de pays» per i vini prodotti in Val d'Aosta di bilinguismo francese e dalla menzione «Landeweine» per i vini prodotti in provincia di Bolzano di bilinguismo tedesco.

Su quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nella rubrica, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protette» e dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

3.1

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, prima riga, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protette» e alla seconda riga sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

3.2

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, e tutte le volte che ricorrono le seguenti parole: «Indicazione Geografica Protetta» sostituirle con le seguenti: «Indicazione Geografica Tipica».

3.3

MICOLINI

Al terzo comma, dopo le parole: «regioni determinate» aggiungere le parole: «come regolamentati dalla CEE».

3.4

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

MARGHERITI. Signor Presidente, anche egli emendamenti all'articolo 3 sono di carattere formale, come quelli precedenti.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 3.3 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 3.3, presentato dal senatore Micolini risulta assorbito dall'emendamento 3.2 testè approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Ambiti territoriali)

1. Per denominazioni di «origine controllata» e «controllata e garantita» si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola.

2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area vitivola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine protetta, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e tecniche colturali, e purchè i prodotti ottenuti, da almeno un decennio, abbiano analoghe caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche di quelli della zona originaria.

3. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree più ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purchè espressamente previste e più rigidamente disciplinate e purchè vengano associate alla denominazione principale della DOC. Le sottozone della DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

4. Le denominazioni di origine protette possono essere seguite, dopo la dicitura «denominazione di origine controllata» o «denominazione di origine controllata e garantita», da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare. Sull'uso dei nomi dei vitigni nella designazione e presentazione del DOC e DOCG sono ammesse deroghe se giustificate da validi motivi storici ed economici e purchè previste dal disciplinare. L'impiego del nome di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16, ed è abbinato solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e siano stati commercializzati da almeno 10 anni con la stessa denominazione».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«All'atto di riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche i territori adiacenti o vicini quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali purchè i vini prodotti o commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche».

4.1.1

MICOLINI

All'emendamento 4.1.1, dopo la parola: «anche» sopprimere la parola: «i».

4.1.2

EMO CAPODILISTA

Al comma 4, prima riga, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protette». Alla seconda riga dopo le parole: «origine controllata» aggiungere: «e garantita». Alla terza riga dopo la parola: «controllata» sopprimere le parole: «e garantita».

4.2

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 4, dopo le parole: «designazione e presentazione» sostituire le parole: «del DOC e DOCG» con le parole: «delle DOCG e delle DOC».

4.3

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 4, ottava riga, dopo le parole: «giustificate da» sostituire la parola: «validi» con la parola: «comprovati».

4.4

MARGHERITI

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento che ho presentato si illustra da sè.

MARGHERITI. Signor Presidente, gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4 sono dello stesso tipo di quelli precedenti.

RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato all'Agricoltura e alle Foreste*. Signor Presidente, a mio avviso l'emendamento proposto dal senatore Micolini andrebbe valutato con molta attenzione.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, potremmo...

Presidenza del Presidente MORA

(I lavori, sospesi alle ore 12,05, sono ripresi alle ore 12,20).

PRESIDENTE. Poichè l'articolo 4 presenta le difficoltà che sono state da più parti evidenziate, propongo di rinviare il seguito della discussione alla seduta prevista per questo pomeriggio, allo scopo di poter approfondire ulteriormente la materia.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTI SSA MARISA NUDDA